

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2020 tramite videoconferenza si sono incontrati:

L'azienda G4 Vigilanza S.p.A., rappresentata da Gian Luca Tedesco, amministratore delegato, assistita dalla dott.ssa Antonella Damiotti, consulente del lavoro, e dall'avv. Andrea Riccadonna,

Filcams CGIL rappresentata dal sig. Sandro Pagaria

Fisascat CISL rappresentata dalla sig.ra Aurora Blanca

Uiltucs rappresentata dal sig. Stefano Franzoni

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali di Brescia, Parma, Bari.

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda G4 Vigilanza S.p.a., con sede legale in Brescia, Via Arturo Cozzaglio, n. 22, che applica per n.ro 257 dipendenti il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, mentre per 13 dipendenti applica il CCNL Servizi Ausiliari, Fiduciari ed Integrati, sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con n. 270 dipendenti occupati sul territorio nazionale, suddivisi sulle cinque Regioni come nella tabella in allegato.

L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda G4 Vigilanza S.p.a., con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 23.03.2020 al 23.05.2020, nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1 secondo le modalità indicate nell'Allegato 2. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga e è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.

- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 23.03.2020 al 23.05.2020 inclusi per n. 270 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a quaranta per il personale operante presso le unità produttive indicato negli Allegati 1 e 2. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere per il personale rientrante nel Ruolo "Tecnico operativo", mentre per il personale rientrante nel Ruolo Amministrativo la sospensione potrà avvenire, alternativamente, su base verticale e/o orizzontale.
- e) Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019. Con le medesime finalità di cui al precedente articolo, con riferimento ai lavoratori che saranno sospesi dal lavoro in base alla programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nel caso in cui gli stessi avessero maturato giorni di ferie al 31.12.2019 e non li avessero integralmente goduti, contestualmente all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga l'azienda provvederà al graduale smaltimento di detti giorni di ferie. In particolare, ove la programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga dovesse prevedere la sospensione del lavoro per oltre 13 giorni, i lavoratori usufruiranno delle ferie residue e non godute al 31.12.2019, per il periodo eccedente
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 24 ore.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- h) L'azienda riconoscerà ai dipendenti messi in CIGD la maturazione integrale dei ratei di 13[^] e 14[^] mensilità, nonché la maturazione dei ratei di ferie e permessi retribuiti con il principio dei quindici (15) giorni di lavoro effettivo.
- i) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati.
- j) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori. Le parti danno atto che la CIGD inizialmente riguarderà principalmente il personale del Ruolo Amministrativo e marginalmente quello del ruolo tecnico operativo. Qualora anche per quest'ultima categoria di lavoratori si rendesse necessaria una fruizione della CIGD in misura superiore a quella indicata nell'allegato al presente verbale, le parti si riuniranno per stabilire modalità e criteri per la sospensione dal lavoro di tali dipendenti.
- k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni

dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

- l) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sante Spone

Blanco
Francesco

Antonio